

**ROTARY CLUB VERCELLI
2031° DISTRETTO DEL ROTARY INTERNATIONAL
ZONA 12 – ITALIA - MALTA- S. MARINO**

**STATUTO
E
REGOLAMENTO**

*

VERCELLI

Ottobre 2016

PREFAZIONE

Lo Statuto ed il Regolamento del Rotary Club Vercelli sono stati aggiornati sulla base degli schemi di regolamentazione approvati dal Consiglio di legislazione del Rotary International nel mese di aprile 2013 e contenuti nel Manuale di Procedura edizione 2013.

Le modifiche introdotte adeguano i precedenti testi che erano ancora conformati alle procedure stabilite dal Consiglio di Legislazione RI del 2010.

L'aggiornamento dei relativi testi, che saranno sottoposti alla prossima assemblea ordinaria per l'approvazione da parte dei soci, è stata curata dal socio Ermanno Bassi PDG e Past Formatore Distrettuale e ora di Club.

Vercelli, 10 Febbraio 2016

Statuto del ROTARY CLUB VERCELLI

Art. 1 – Definizioni

Nel presente statuto i seguenti termini hanno il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti.

1. Consiglio: il Consiglio Direttivo del Club.
2. Regolamento: il Regolamento del Club.
3. Consigliere: un membro del Consiglio Direttivo.
4. Socio: un Socio attivo del Club.
5. RI: il Rotary International.
6. Anno: l'anno rotariano che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 2 – Denominazione

La denominazione di questa Associazione è ROTARY CLUB VERCELLI (Membro del Rotary International. Il Rotary Club Vercelli è membro dell'Associazione Distretto 2031 ed ha CF 94001840027.

Il Club è un'Associazione di Diritto Privato ai sensi degli Artt. 36 e 37 del Codice Civile, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro e come tale definita "Ente non commerciale" ai sensi della legislazione fiscale italiana.

Art. 3 – Limiti territoriali

La sede del Club è in Vercelli e i limiti territoriali del Club coincidono con l'area urbana della Città di Vercelli, quale riferimento baricentrico, oltre ai Comuni limitrofi ubicati nella zona che si estende sui due lati del fiume Sesia, delimitata, rispettivamente, a Nord dalla Città di Gattinara e dalla S.S. 142, a Sud fino al limite del fiume Po, ad Ovest dalle S.S. 593 e 143 e ad Est dalla S.S. 229.

Art. 4 – Scopo dell'Associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere l'importanza ed il valore del servire, inteso come motore e propulsore ideale di ogni attività.

In particolare, esso si propone di:

Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri Soci per renderli meglio atti a servire l'interesse generale;

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

Terzo. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni Socio del Club secondo l'ideale del servire;

Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale, mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 5 – Cinque vie d'azione

Le Cinque vie d'azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo Club.

1. L'*Azione interna*, prima via d'azione rotariana, riguarda le attività che deve intraprendere ciascun Socio nell'ambito del Club per assicurarne il buon funzionamento.
2. L'*Azione professionale*, seconda via d'azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l'osservanza di elevati principi morali nell'esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I Soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary.
3. L'*Azione di interesse pubblico*, terza via d'azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai Soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il Club.
4. L'*Azione internazionale*, quarta via d'azione rotariana, comprende le attività svolte dai Soci per promuovere l'intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l'incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.
5. L'*Azione per i giovani*, quinta via d'azione rotariana, riconosce l'impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti sia uomini che donne dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 6 – Riunioni

1. *Riunioni ordinarie.*
 - (a) *Giorno e ora.* Il Club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all'ora indicati nel suo Regolamento.
 - (b) *Cambiamenti.* Per validi motivi, il Consiglio può rimandare una riunione a un'altra data (purché avvenga prima di quella della riunione successiva), oppure può spostarla a un'ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
 - (c) *Cancellazioni.* Il Consiglio può cancellare una (1) riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, oppure in caso di decesso di un Socio o in caso di eventi eccezionali (es.: epidemie, disastri, eventi bellici). Il Consiglio può cancellare al massimo quattro (4) riunioni all'anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre (3) cancellazioni consecutive.
2. *Assemblea annuale.* Il regolamento stabilisce che l'Assemblea Annuale dei Soci per l'elezione dei Dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre, non prima di ventiquattro (24) mesi e non dopo diciotto (18) mesi dall'insediamento del Presidente designato in quella circostanza eletto.

Art. 7 – Compagine dei Soci

1. *Requisiti generali.* Il Club è composto da persone adulte sia uomini che donne, rispettabili e di buona volontà e reputazione nel proprio ambito professionale e/o nella comunità.
2. *Tipi di affiliazione.* Il Club ha due (2) tipi di affiliazione: Socio attivo o Socio onorario.
3. *Soci attivi.* Può essere ammesso come Socio attivo del Club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5, comma 2, lett. (a) dello Statuto del Rotary Internazionali. 1)
4. *Soci potenziali.*
 - (a) Un Socio può proporre come Socio attivo del Club una persona proveniente da un altro Club, la cui affiliazione sia terminata o stia per terminare in seguito al trasferimento dell'attività professionale al di fuori dei limiti territoriali del Club originario. Tale Socio può essere anche proposto dal Club di provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce non impedisce l'ammissione a Socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Non possono diventare Soci del Club i rotariani che abbiano avuto debiti nei confronti di un altro Club. Questo Club ha la facoltà di richiedere al Club di provenienza una dichiarazione scritta nella quale si confermi che il candidato ha ottemperato a tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione. L'ammissione quale Socio attivo di un rotariano che si trasferisce da un altro Club conformemente a quanto affermato in precedenza in questo paragrafo è subordinata all'ottenimento di un certificato, rilasciato dal Consiglio direttivo del Club precedente, che conferma che il candidato è stato socio di quel Club ed è in regola con i pagamenti.
 - (b) *Socio che si trasferisce.*

Il Club originario di appartenenza del Socio che intenda trasferirsi si impegna a fornire, al Rotary club che chiede referenze sul candidato, una dichiarazione che confermi che tale Socio abbia ottemperato o meno agli obblighi finanziari nei confronti del Club.
5. *Doppia affiliazione.* La doppia affiliazione – a due Club rotariani, a un Club rotariano e uno rotactiano o interactiano oppure come Socio attivo e onorario di uno stesso Club – non è consentita.
6. *Soci onorari.*
 - (a) *Requisiti.* Possono essere ammessi come Soci onorari del Club, per un periodo stabilito dal Consiglio, persone che si siano distinte nel servizio degli ideali rotariani e per il continuo sostegno alla nostra Associazione. Tale titolo è il più alto riconoscimento che un Club possa conferire e come tale va dato solo in casi eccezionali. (RCP 5.010.). Tali persone possono essere Soci onorari di più di un Club Rotary, Rotaract o Interact. (RRI 4.050.2).
 - (b) *Diritti e privilegi.* I Soci onorari, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno del Club e non rappresentano alcuna categoria, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio previsto dal Club. L'unico privilegio di cui i Soci onorari godono presso un altro Club è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un Rotariano e possono fregiarsi del distintivo del RI.
7. *Titolari di cariche pubbliche.* I Soci che assumano una carica pubblica per un periodo limitato di tempo continueranno a rappresentare la categoria originale anziché quella della carica

temporanea. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni scolastiche di vario livello.

8. *Impiego presso il Rotary International.* Possono essere Soci del Club anche i dipendenti del RI per un periodo limitato di tempo.

¹ **Art. 5 Associazione (SRI)**

1. *Composizione.* Il Rotary International è composto dai Club associati in regola con quanto esposto nel presente Statuto e nel Regolamento.

2. *Composizione dei Club.*

(a) Ogni Club è composto dai suoi Soci attivi, persone adulte e rispettabili, che godono di buona reputazione nel proprio ambito professionale o nella comunità, e che:

- (1) siano titolari, Soci, amministratori o funzionari di un'impresa, o che esercitino un'attività o una professione stimata, ovvero:
- (2) ricoprano un'importante posizione in un'impresa o professione rispettabile e riconosciuta, con funzioni direttive e autorità decisionale, ovvero:
- (3) siano pensionati dopo aver esercitato una delle professioni indicate nei due punti precedenti, ovvero:
- (4) rivestano un ruolo rilevante nelle loro comunità, in virtù del quale abbiano dimostrato impegno nel servire e nel perseguire lo scopo del Rotary, ovvero:
- (5) rivestono la qualifica di "alumno" della Rotary Foundation o di ex Rotaractiano (RCP. 5.020.2) il cui titolo è sufficiente per l'ammissione al Club, fermo restando il requisito di buona reputazione personale e professionale, e siano domiciliati o lavorino nella località del Club o nelle sue vicinanze.

Un Socio attivo che si trasferisca al di fuori della località del Club può mantenerne l'associazione dietro delibera del Consiglio direttivo, purché continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al Club.

(b) Ciascun Club deve essere equilibrato, e nessuna professione o attività imprenditoriale o di servizio sociale può essere rappresentata in maniera predominante. Il Club non può ammettere un nuovo Socio attivo in una categoria professionale che sia già rappresentata da cinque (5) o più soci, a meno che il Club non abbia più di cinquanta (50) Soci, nel qual caso può ammettere un nuovo Socio attivo in una categoria, purché il numero dei Suoi rappresentanti non superi il dieci per cento (10%) dei Soci attivi del Club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria **non** include i Soci pensionati. La categoria di appartenenza di un Socio che si trasferisce o di un ex borsista della Fondazione Rotary, secondo la definizione approvata dal Consiglio centrale, non impedisce l'ammissione a Socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.

Il Socio che cambia categoria può mantenere la propria affiliazione al Club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

(c) Il Regolamento del RI può prevedere che nei Club vengano ammessi Soci attivi e onorari e stabilire i rispettivi requisiti.

(d) Nei Paesi in cui la parola "Club" ha una connotazione negativa, con l'approvazione del Consiglio centrale i Club possono non usarla.

3. *Ratifica dello Statuto e del Regolamento.* Con l'accettazione dell'attestato di appartenenza al RI, un Club accetta lo Statuto e il Regolamento dello stesso, con le loro eventuali modifiche, e si impegna a osservarli salvo quanto disposto dalla legge.

4. *Eccezioni.* Il Consiglio centrale, come progetto pilota, può consentire l'affiliazione o la riorganizzazione di un massimo di 1000(mille) Club i cui Statuti prevedano norme non conformi allo Statuto e al Regolamento del RI, anche in deroga a quanto previsto dagli stessi. Tale progetto pilota non può estendersi oltre sei (6) anni. Al suo termine, tutti i Club che siano stati ammessi o a cui sia stato consentito di riorganizzarsi ai sensi di tale progetto pilota devono adottare lo statuto tipo vigente in quel momento.

Art. 8 – Categorie professionali

1. *Provvedimenti generali.*

(a) *Attività principale.* Ogni Socio attivo appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale o di servizio sociale. La categoria è quella che descrive l'attività principale del Socio o dell'impresa, società o ente di cui fa parte.

(b) *Rettifiche.* Se le circostanze lo richiedono, il Consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un Socio. In tal caso, il Socio deve essere informato della modifica e ha il diritto di esprimere il proprio parere in proposito.

2. *Restrizioni.* Il Club non può ammettere un nuovo Socio attivo in una categoria che sia già rappresentata da cinque (5) o più Soci, a meno che il club non abbia più di cinquanta (50) soci, nel qual caso può ammettere un nuovo Socio attivo in una categoria, purché il numero

dei suoi rappresentati non superi il dieci per cento (10%) dei Soci attivi del Club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria **non** include i Soci **pensionati**. La categoria di appartenenza di un Socio che si trasferisce o di un ex borsista della Fondazione Rotary o di Alumno, secondo la definizione approvata dal Consiglio centrale, o di un ex Rotaractiano, non impedisce l'ammissione a Socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Il Socio che cambi categoria può mantenere la propria affiliazione al Club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

Art. 9 – Assiduità

1. *Provvedimenti generali.* Ogni Socio del Club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso; deve inoltre impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi ed attività promosse dal Club. Un Socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60% della sua durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al Consiglio in maniera soddisfacente che l'assenza è dovuta a motivi validi, e ancora se recupera in uno dei modi seguenti:

(a) Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il Socio:

- (1) partecipa per almeno il sessanta per cento (60%) del tempo alla riunione ordinaria di un altro Club, di un Club satellite, di un e-Club o di un Club provvisorio;
- (2) partecipa alla riunione ordinaria di un Club Rotaract o Interact, di un Gruppo Rotary Community Corp (RCC), siano essi già stabiliti o provvisori ;
- (3) partecipa a un Congresso Internazionale del RI, a un Consiglio di Legislazione, a un'Assemblea Internazionale, a un Istituto del Rotary indetto per i Dirigenti in carica, gli emeriti Dirigenti e i Dirigenti entranti del RI o a qualsiasi altra riunione convocata con l'approvazione del Consiglio Centrale o del Presidente del RI che agisca per conto del Consiglio Centrale, a un Congresso multizonale del Rotary, a una Riunione di una commissione del RI, a un Congresso, o a un'Assemblea di formazione dei Dirigenti di Club (SIPE), a una qualsiasi Riunione Distrettuale convocata dal Consiglio Centrale del RI, alla Riunione di una Commissione Distrettuale convocata dal Governatore, o a una Riunione in interclub dei Rotary club regolarmente annunciata;
- (4) si presenta all'ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le Riunioni di un altro Club, con l'intenzione di parteciparvi, ma non può perché la Riunione non ha luogo;
- (5) partecipa a un progetto di servizio del Club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal Club e autorizzato dal suo Consiglio;
- (6) partecipa a una Riunione del Consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla Riunione di una commissione di cui faccia parte;
- (7) partecipa ad una Riunione di un e-Club tramite il sito web del Club, a una sua attività interattiva che richieda almeno trenta (30) minuti di partecipazione.

Qualora un Socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede o del proprio Distretto per più di quattordici (14) giorni, i limiti temporali non sono applicabili così da permettere al Socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni ordinarie di un Club o di un Club satellite nel Paese o nel luogo in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prendere parte durante il soggiorno all'estero.

- (b) Se al momento della Riunione, il Socio si trova:
- (1) in viaggio verso o da una delle Riunioni indicate alla lett. (a), punto (3), del presente art.;
 - (2) in servizio come Dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
 - (3) in servizio nella qualità di Rappresentante speciale del Governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo Club;
 - (4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;
 - (5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal Distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l'assenza;
 - (6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal Consiglio, che non consentano la partecipazione alla Riunione.
2. *Assenze prolungate per trasferte di lavoro.* Il Socio, che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato, può partecipare alle Riunioni di un Club locale, a seguito di accordo fra quest'ultimo e il proprio Club.
3. *Assenze giustificate.* L'assenza di un Socio si considera giustificata se:
- (a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal Consiglio. Il Consiglio può giustificare l'assenza di un Socio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di dodici (12) mesi. Se l'assenza si protrae per oltre dodici (12) mesi per **malattia** non viene computata nel calcolo dell'assiduità.
 - (b) il Socio abbia compiuto 65 anni di età e i suoi anni di affiliazione a uno o più Club, combinati insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e il Socio abbia comunicato per iscritto al segretario del Club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendone la dispensa dalla frequenza. Tali assenze non vengono computate nel calcolo dell'assiduità.
4. *Assenze dei dirigenti del RI.*
L'assenza di un Socio è giustificata se il Socio è Dirigente del RI.
5. *Registri delle presenze.*
Un Socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato dai commi 3 lettera (b) e del presente articolo, frequenta una Riunione del Club, sia il Socio sia la sua presenza saranno considerati ai fini del computo alle Riunioni del Club.
6. I Soci che in alcun modo non ottemperano a quanto previsto dall'art.9 non possono essere più considerati Rotariani e, come tali, devono essere **radiati** dal Club dopo aver saldato ogni addebito economico eventualmente ancora pendente.

Art. 10 – Consiglieri e Dirigenti

1. *Organo direttivo.* L'organo direttivo del Club è il Consiglio Direttivo, costituito e composto in conformità al Regolamento del Club.
2. *Autorità.* L'autorità del Consiglio si estende a tutti i Dirigenti e alle Commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.
3. *Decisioni del Consiglio.* Le decisioni del Consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell'attività del Club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello al Club. Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio decida di revocare l'affiliazione di un Socio, l'interessato può, conformemente all'articolo 12, comma 6, di questo Statuto fare appello al Club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere

annullata solo dal voto dei due terzi (2/3) dei Soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale (quorum), un terzo (1/3) dei Soci del club, purchè l'appello sia stato comunicato dal Segretario a ogni Socio del Club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del Club ha valore definitivo.

4. *Dirigenti.* Sono Dirigenti del Club e membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Presidente uscente, il Presidente entrante, oltre al Presidente designato ove già individuato, e uno o più Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Prefetto, il Formatore ed almeno altri cinque (5) Soci, Presidenti delle relative commissioni. Presidente, Presidente uscente ed entrante, Presidente designato ove già individuato e i Vicepresidenti con il Segretario sono membri di diritto del Consiglio, mentre Tesoriere, Prefetto e Formatore possono esserlo o meno, a seconda di quanto stabilito dal regolamento del Club. Le cariche sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate dal Tesoriere del Club su autorizzazione del Presidente le spese a piè di lista eventualmente sostenute da un Socio preventivamente consentite e riferite a specifici compiti autorizzati dal Consiglio Direttivo stesso.
5. *Elezione dei dirigenti.*
 - (a) *Mandato dei Dirigenti (Presidente escluso).* I Dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal Regolamento del Club e, tranne il Presidente designato, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o fino all'elezione e all'insediamento dei loro successori.
 - (b) *Mandato presidenziale.* Il Presidente è eletto in base a quanto stabilito dal Regolamento del Club, non oltre due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui deve entrare in carica. Il Presidente designato assume l'incarico di Presidente eletto il 1° luglio dell'anno immediatamente seguente a quello in cui è stato eletto. Il mandato presidenziale ha inizio il 1° luglio e dura un (1) anno oppure fino all'elezione e all'insediamento di un successore.
 - (c) *Requisiti.* Tutti i Dirigenti e i membri del Consiglio devono essere Soci in regola con il Club. Il Presidente entrante ha l'obbligo di partecipare al Seminario d'Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE) e all'Assemblea Distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal Governatore entrante. In tal caso, il Presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del Club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il Presidente entrante non può essere Presidente del club. In questo caso, l'attuale Presidente rimane in carica sino all'elezione di un successore che abbia partecipato al Seminario d'Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE) e all'Assemblea Distrettuale o abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal Governatore eletto.

Art. 11 – Quote sociali

Ogni Socio è tenuto a pagare le quote sociali annuali, come stabilito dal Regolamento, compresi eventualmente i Soci provenienti da altri Club, i quali, se ammessi al Club, devono ottemperare a quanto dell' art. 7, comma 4 lettera (a) e (b).

I Rotaractiani che abbiano cessato di essere Soci di un club Rotaract entro i cinque (5) anni precedenti e che vengano accettati quali Soci di questo Club potranno avere ridotta la quota annuale di partecipazione fino al cinquanta per cento (50%) di quanto stabilito dal Consiglio di Club, se di età inferiore ai 35 anni per i primi due (2) anni di affiliazione al Club stesso (RCP 5.040.2).

Per i giovani sotto ai 35 anni che non hanno invece, mai fatto parte della famiglia rotariana, viene stabilito comunque la quota associativa annua ridotta del 50% per i primi due (2) anni di affiliazione al Club.

Art. 12 – Durata dell'affiliazione

1. *Durata.* L'affiliazione al Club dura fintanto che esiste il Club stesso, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
2. *Cessazione automatica.*
 - (a) *Requisiti.* Un Socio cessa automaticamente di far parte del Club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:
 - (1) il Consiglio può concedere a un Socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il Club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un Club nella località in cui si trasferisce e farvisi conoscere, purché il Socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al Club;
 - (2) il Consiglio può consentire a un Socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il Club di mantenerne l'affiliazione, purché il Socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al Club.
 - (b) *Riammissione.* Un Socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova.
 - (c) *Cessazione dell'affiliazione come Socio onorario.* Un Socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal Consiglio per tale affiliazione. Il Consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
3. *Cessazione per morosità.*
 - (a) *Procedura.* Un Socio che non abbia pagato le quote dovute entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal Segretario mediante un sollecito scritto, inviato all'ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro dieci (10) giorni dalla data del sollecito, il Consiglio può, a propria discrezione, revocare l'affiliazione del Socio.
 - (b) *Riammissione.* Il Consiglio può riammettere un Socio che abbia perso l'affiliazione al Club, previa domanda e pagamento di tutte le somme pregresse dovute. Nessun Socio, tuttavia, può essere riammesso come Socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (art. 8, comma 2).
4. *Cessazione per assenza abituale.*
 - (a) *Percentuali di assiduità.* Un socio deve:
 - (1) partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del proprio Club o di un Club satellite o di un e-Club o di altri Club, in ciascun semestre o impegnarsi in progetti, attività od eventi promossi dal Club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre o raggiungere una forma equilibrata di queste due forme di partecipazione;
 - (2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del proprio Club o di un Club satellite o di un e-Club in ciascun semestre; fanno eccezione gli Assistenti del Governatore, secondo la definizione del Consiglio Centrale, che sono esonerati dall'obbligo di frequenza.

I Soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l'affiliazione al Club, a meno che non siano dispensati dal Consiglio per validi motivi.

- (b) *Assenze consecutive.* Un Socio che risulti assente a quattro (4) riunioni consecutive e che non sia dispensato dal Consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all'art. 9, commi 3 o 4, deve essere informato dal Consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all'affiliazione al Club. Dopodiché il Consiglio può, a maggioranza, revocarne l'affiliazione.
5. *Cessazione per altri motivi.*
- (a) *Giusta causa.* Il Consiglio può, a una riunione convocata per l'occasione, revocare l'affiliazione di qualsiasi Socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l'appartenenza al Club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi (2/3) dei suoi membri presenti e votanti.
- I motivi che possono indurre un Club a far cessare l'appartenenza di un Socio devono rientrare nel contesto dell'art. 7, comma 1, nella "Prova delle quattro domande" e negli elevati standard etici che si impegnano a mantenere i Soci dei Rotary Club.
- Il Socio che abbia perso l'appartenenza al suo Club per fondate ragioni non può più frequentarne altri.**
- (b) *Preavviso.* Prima dell'intervento indicato alla lettera (a) del presente comma, il Consiglio deve informare il Socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di **almeno** dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il Socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al Consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata A/R all'ultimo indirizzo noto del Socio.
- (c) *Sospensione della categoria.* Una volta che il Consiglio ha revocato l'affiliazione di un Socio per i motivi esposti nei precedenti commi, il Club non può ammettere un altro Socio nella stessa categoria dell'ex Socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del Club o degli Arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l'ammissione del nuovo Socio e indipendentemente dall'esito dell'appello, il numero di Soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.
6. *Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.*
- (a) *Preavviso.* Entro sette (7) giorni dalla decisione del Consiglio di revocare l'affiliazione di un Socio, il Segretario deve inviare al Socio stesso la comunicazione scritta della decisione. Il Socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al Segretario la propria intenzione di appellarsi al Club o di richiedere la procedura di mediazione o arbitrato, come stabilito dall'art. 16.
- (b) *Riunione per la discussione sull'appello.* In caso di appello, il Consiglio decide la data della Riunione ordinaria del Club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione della richiesta di appello. Ogni Socio deve essere informato dell'argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. **A tale riunione sono ammessi solo i Soci del club.**
- (c) *Mediazione o arbitrato.* La procedura usata per la mediazione o l'arbitrato è quella indicata nell'art. 16.
- (d) *Appello.* In caso di appello, la decisione del Club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.

- (e) *Decisione Arbitrale.* In caso di arbitrato, la decisione degli Arbitri o, se gli Arbitri non raggiungono un accordo, del Presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.
 - (f) *Mediazione non riuscita.* Nel caso la mediazione non abbia successo, il Socio può proporre appello al Club o richiedere l'arbitrato secondo quanto indicato al punto a).
7. *Decisioni del Consiglio.* La decisione del Consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.
 8. *Dimissioni.* Le dimissioni di un socio dal Club devono essere comunicate per iscritto al Presidente o al Segretario, e sono accettate dal Consiglio a condizione che il Socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al Club stesso.
 9. *Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale.* Un Socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al Club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al Club qualora, in conformità con le leggi locali, l'affiliazione al Club comporti per i Soci l'acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al Club.
 10. *Sospensione dal Club.*
 Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo Statuto, se il Consiglio ritiene che:
 - (a) al Socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello Statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del Club;
 - (b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell'affiliazione;
 - (c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal Consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell'affiliazione;
 - (d) che sia nell'interesse del Club che il Socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del Club e da eventuali incarichi direttivi all'interno del Club;
 il Consiglio può, mediante il voto di almeno due terzi (2/3) dei suoi membri, sospendere il Socio per il periodo e alle condizioni che il Consiglio stesso ritiene necessarie, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza. Il Socio sospeso è esonerato temporaneamente dall'obbligo di frequenza alle riunioni.

Art. 13 – Affari locali, nazionali e internazionali

1. *Argomenti appropriati.* Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i Soci del Club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere deve essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del Club, in modo che i Soci possano farsi un'opinione personale. Ciò nonostante, il Club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.
2. *Neutralità.* Il Club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.
3. *Apoliticalità.*
 - (a) *Risoluzioni e giudizi.* Il Club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.
 - (b) *Appelli.* Il Club non può rivolgere appelli ad altri Club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi nazionali o internazionali specifici di natura politica.

4. *Celebrazione delle origini del Rotary.* La settimana in cui ricorre l'anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata: "Settimana della pace e della comprensione mondiale". Durante questa settimana, il Club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 14 – Riviste rotariane

1. *Abbonamento obbligatorio.* A meno che il Club non sia stato dispensato dal Consiglio Centrale dall'osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo in conformità con il regolamento del RI, ogni Socio deve abbonarsi, per l'intera durata dell'affiliazione, alla rivista ufficiale del Rotary International, o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il Club dal Consiglio Centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento. L'abbonamento va pagato ogni sei (6) mesi, fintanto che dura l'affiliazione del Socio al Club e fino al termine del semestre in cui il Socio cessa eventualmente di far parte del Club stesso.
2. *Riscossione.* Il Club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei Soci per semestre anticipato e di trasmetterli alla Segreteria Generale del RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio Centrale del RI.

Art. 15 – Accettazione dello scopo e osservanza dello Statuto e del Regolamento

Con il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, il Socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, si impegna a osservare lo Statuto e il Regolamento di questo Club e a esserne vincolato, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del Club. Nessun Socio può essere dispensato dall'osservanza dello Statuto e del Regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuto copia.

Art. 16 – Arbitrato e mediazione

1. *Controversie.* In caso di controversia tra un Socio o un ex Socio e il Club, un suo Dirigente o il Consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del Consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta inoltrata al Segretario da una delle parti, a un Mediatore o a un Collegio Arbitrale.
2. *Data di svolgimento.* Il Consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell'arbitrato entro e non oltre ventuno (21) giorni dalla richiesta.
3. *Mediazione.* La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio Centrale del RI o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un Socio di un Club può essere nominato come mediatore. Il Club può richiedere che sia il Governatore del

Distretto o un suo rappresentante a nominare un Mediatore, sempre Socio di un Club, che abbia le capacità e l'esperienza necessarie.

- (a) *Esiti della mediazione*: le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento, che deve essere consegnato alle parti, al Mediatore e al Consiglio, il quale depositerà la propria copia presso la segreteria il Segretario. Si deve quindi preparare un riassunto della soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri di mediazione.
 - (b) *Fallimento della mediazione*: se la mediazione non riesce, una delle parti può richiedere il ricorso all'arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. *Arbitrato*. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un Arbitro e gli Arbitri nominano il Presidente del Collegio Arbitrale. Arbitri e Presidente devono essere Soci di un Rotary Club.
 5. *Decisione arbitrale*. La decisione presa dagli Arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni diverse, dal Presidente del Collegio Arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 17 – Regolamento

Questo Club deve adottare un Regolamento che non sia in contrasto con lo Statuto o il Regolamento del RI con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente Statuto. Detto Regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 18 – Interpretazione

L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale sia dei fax, che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi ed ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 19 – Emendamenti

1. *Modalità*. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, di questo articolo, il presente Statuto può essere emendato solo dal Consiglio di Legislazione nel modo stabilito dal Regolamento del RI per l'emendamento del medesimo purché compatibili con le leggi e le disposizioni vigenti in Italia.
2. *Emendamento degli articoli 2 e 3*. Gli articoli 2 (Nome) e 3 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del Club alla quale sia presente il *numero legale* (quorum) pari a un terzo (1/3) della compagine sociale (art. 5, comma 3, del Regolamento), mediante voto affermativo dei due terzi (2/3) dei Soci presenti e votanti, a condizione che la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i Soci e al Governatore almeno dieci (10) giorni prima della riunione e che tale emendamento venga sottoposto all'approvazione del Consiglio centrale del RI, ed entri in vigore solo dopo tale approvazione. Il Governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.

Art. 20 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. E' fatto obbligo di redigere annualmente il rendiconto preventivo economico finanziario da presentarsi all'Assemblea del Club entro il 31 di luglio ovvero il primo mese di attività del Consiglio entrante.
3. E' fatto obbligo di redigere entro il 31 dicembre di ogni anno il rendiconto consuntivo economico finanziario e presentarlo all'Assemblea del Club che nomina i Dirigenti del Club (art. 6.2 del presente Statuto).
4. Il rendiconto economico finanziario e patrimoniale dovrà comprendere tutte le voci d'entrata e di uscita e gli impegni di spesa assunti raggruppati per tipologia di attività e passività.

Art. 21 – Regime fiscale

Al fine di consentire all'Associazione di poter usufruire del regime fiscale di favore previsto dall'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 si confermano le clausole indicate dallo stesso art. 148 del TUIR, 8° comma che, di volta in volta, sono state recepite specificatamente nei singoli articoli di riferimento del presente Statuto:

- E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge così come previsto dal precedente art. 20.
- In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto alla Rotary Foundation o ad altra Associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono uniformi per tutti i Soci dell'Associazione e sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'Associazione; inoltre tutti i Soci dell'Associazione hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione medesima.
- Obbligo di redazione ed approvazione del resoconto economico, finanziario e patrimoniale annuale, sia preventivo che consuntivo, a norma del precedente articolo.
- La disciplina della libera eleggibilità degli Organi Direttivi, del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice Civile, della sovranità dell'Assemblea degli associati, nonché la disciplina della loro ammissione o esclusione, così come i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni nonché dei bilanci e dei rendiconti, sono regolamentati nei precedenti articoli 9, 10, 11.
- La quota contributiva annua non è trasmissibile né rivalutabile a norma del precedente articolo 11.